



CAPITOLO 2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA (Artt. 10-11 e 13-16 c.p.a.)

FORMULE: 2.1. Ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dalle parti in causa – 2.2. Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione nella segreteria del T.A.R. – 2.3. Istanza alla segreteria del T.A.R. di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio – 2.4. Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione nella cancelleria della Corte di Cassazione – 2.5. Atto di riassunzione a seguito di affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo – 2.6. Ricorso per regolamento di competenza – 2.7. Accettazione della trasmissione del ricorso ad altro T.A.R. – 2.8. Accordo delle parti sul T.A.R. competente e istanza al Presidente di trasmissione del ricorso ad altro T.A.R. – 2.9. Atto di riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente – 2.10. Istanza al Presidente del T.A.R. con la quale si eccepisce che la decisione del ricorso spetta al T.A.R. del capoluogo – 2.11. Atto di costituzione nel giudizio presso il T.A.R. del capoluogo.

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE: 1. Regolamento preventivo di giurisdizione – 2. *Translatio iudicii* (art. 11 c.p.a.) – 3. Questioni di competenza – Segue. Lo spostamento di competenza per ragioni di connessione – Segue. Rilievo e regolamento di competenza – 4. Misure cautelari (del giudice privo di giurisdizione e competenza).

FORMULE

2.1. Ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dalle parti in causa

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 10 c.p.a.

In favore

del sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente ricorso, dall’avv.... ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv...., in ..., via...., n. ... in relazione al ricorso pendente innanzi al T.A.R. del..., **R.G. n. ...**

PROPOSTO DA

...

– ricorrente –

CONTRO

...

– resistente –

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

...

– controinteressata –

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento emesso da..., in data... e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti:

FATTO

Con ricorso al T.A.R. del...,... ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati. L'odierno ricorrente si costituiva in giudizio, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

(Ovvero)

Con ricorso al T.A.R. del..., l'odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.

Costituendosi in giudizio,... ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

MOTIVI DEL RICORSO

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito per i seguenti motivi:

...

*(Ovvero, nel caso il ricorso per regolamento
sia proposto dall'originario ricorrente)*

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito per i seguenti motivi:

...

Per tali ragioni, il sig. ..., come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, con vittoria di spese, diritti e onorari.

*(Ovvero, nel caso il ricorso per regolamento
sia proposto dall'originario ricorrente)*

CHIEDE

che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione del T.A.R. adito, con vittoria di spese, diritti e onorari.

..... lì.....

Avv....

RELATA DI NOTIFICA

L'anno..., addì... del mese di..., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di..., a istanza come in atti, ho notificato l'antescritto ricorso al sig..., quale eventuale controinteressato, residente in. ..., alla via..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di...

... lì...

L'Ufficiale giudiziario...

2.2. Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione nella segreteria del T.A.R.

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

Per... – Sez....

Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione

In relazione al ricorso di **R.G. n. ...**

L'avv..., nell'interesse del sig..., deposita copia del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per regolamento di giurisdizione, con la prova delle eseguite notificazioni alle altre parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 367, comma 1, c.p.c.

Chiede, pertanto, che codesto Ecc.mo Tribunale voglia disporre la sospensione del processo.

... lì...

Avv....

2.3. Istanza alla segreteria del T.A.R. di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio

Alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale

Per... – Sez....

Istanza per la trasmissione del fascicolo d'ufficio

alla Cancelleria della Corte di Cassazione

L'avv..., difensore del sig. ... nel giudizio rubricato con **R.G. n. ...**

PREMESSO

– che presso codesto Tribunale pende il ricorso R.G. n. ..., proposto da... contro... e nei confronti di...

– che, in relazione a detto ricorso, è stato proposto, in data... ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione,

– che, pertanto, il fascicolo d'ufficio deve essere trasmesso alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c.,

CHIEDE

che codesta Segreteria voglia disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al ricorso di R.G. n. ... alla cancelleria della Corte di Cassazione, restituendo copia della presente istanza munita del visto, al fine del deposito.

... li...

Avv....

2.4. Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione nella cancelleria della Corte di Cassazione

Ecc.ma Corte di Cassazione – Sezioni Unite

Nota di deposito del ricorso per regolamento di giurisdizione

Il sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del..., dall'avv...., presso il cui studio, sito in. ..., alla via..., n. ... è elettivamente domiciliato deposita i seguenti atti e documenti:

- 1) originale del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni e sette copie;
- 2) ricorso al T.A.R. del...;
- 3) richiesta alla segreteria del T.A.R. di trasmissione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione, munita di visto;
- 4) procura speciale (ove conferita con atto separato);
- 5)...

Roma, li...

Avv....

2.5. Atto di riassunzione a seguito di affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

Per ... – Sez. ...

Atto di riassunzione

In favore

del sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del..., dall'avv...., presso il cui studio, sito in. ..., alla via... n. ... è elettivamente domiciliato.

PREMESSO

- che con atto di citazione... ha convenuto in giudizio... dinanzi al Tribunale di..., esponendo:...;
- che, su tali premesse in fatto,.... ha formulato le seguenti conclusioni:...;

– che, proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza comunicata in data..., hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo;

– che è interesse della parte istante riassumere tale giudizio;

tutto ciò premesso,

con il presente atto riassume il processo riproponendo i motivi in fatto e in diritto promossi con l’atto introduttivo del giudizio, che qui vengono integralmente trascritti:

...

Si allega:

1) separata istanza di fissazione di udienza.

... lì...

Avv....

RELATA DI NOTIFICA

L’anno..., addì... del mese di..., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d’Appello di..., a istanza come in atti, ho notificato l’antescritto ricorso al sig..., quale eventuale controinteressato, residente in. ..., alla via..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di...

... lì...

L’Ufficiale giudiziario...

2.6. Ricorso per regolamento di competenza

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. – Roma Istanza di regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a.

In favore

del sig..., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della presente istanza, dall’avv..., presso il cui studio, sito in Roma, alla via..., n. ... è elettivamente domiciliato.

PREMESSO

– che dinanzi al T.A.R.... è stato proposto ricorso **R.G. n. ...**

DA

...

– ricorrente –

CONTRO

...

– resistente –

E NEI CONFRONTI DI

...

– controinteressato –

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento emesso da..., in data... e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti:

...

- che il ricorso è stato notificato in data ...;
- che l'odierno deducente si è tempestivamente costituito in giudizio in data...;
- che il giudice adito è incompetente per territorio, per i seguenti motivi...;
- che, pertanto, il processo doveva essere promosso dinanzi al T.A.R.....

Tutto ciò premesso, il sig. ..., come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Consiglio di Stato voglia dichiarare l'incompetenza dell'adito T.A.R. indicando come competente il T.A.R. di..., con ogni conseguente statuizione anche in ordine a spese, diritti e onorari di lite.

Si chiede, sin da ora, di essere sentiti in camera di consiglio.

... lì...

Avv....

RELATA DI NOTIFICA

L'anno..., addì... del mese di..., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di..., a istanza come in atti, ho notificato l'antescritto ricorso al sig...., quale eventuale controinteressato, residente in. ..., alla via..., n. ..., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di.....

... lì...

L'Ufficiale giudiziario...

2.7. Accettazione della trasmissione del ricorso ad altro T.A.R.

Al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale...

Per... – Sez....

Atto di adesione

all'istanza di regolamento di competenza proposta con riferimento al ricorso R.G. n. ... **notificato**

DA

il sig....

– ricorrente –

CONTRO

il sig. ...

– resistente –

E NEI CONFRONTI

del sig. ..., rappresentato e difeso dall'avv. ..., giusta mandato ...,

– controinteressata –

premesso che il sig. ... ha proposto istanza di regolamento di competenza, indicando come competente il T.A.R. di ...

con il presente atto,

DICHIARA

di aderire all'eccezione d'incompetenza sollevata *ex adverso* e di accettare la trasmissione del ricorso al T.A.R. indicato nell'istanza di regolamento di competenza.

... lì ...

Avv. ...

2.8. Accordo delle parti sul T.A.R. competente e istanza al Presidente di trasmissione del ricorso ad altro T.A.R.

Al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale ...

Per ... – Sez. ...

Accordo sul T.A.R. competente e contestuale istanza per trasmissione fascicolo ad altro T.A.R.

In relazione all'istanza di regolamento di competenza proposta con riferimento al ricorso **R.G. n. ...** notificato

DA

...

– ricorrente –

CONTRO

...

– resistente –

E NEI CONFRONTI DI

...

– controinteressato –

..., con atto notificato in data..., ha proposto istanza di regolamento di competenza, in relazione al ricorso indicato in epigrafe, indicando come competente il T.A.R. del...

Con il presente atto tutte le parti dichiarano di aderire alla remissione del ricorso al T.A.R. del... e chiedono al Presidente di codesto T.A.R. di trasmettere d'ufficio il fascicolo e gli atti tutti del ricorso al menzionato T.A.R..

... lì...

Il difensore del ricorrente, Avv....

Il difensore dell'Amministrazione resistente, Avv....

Il difensore del controinteressato, Avv....

2.9. Atto di riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

Per ... – Sez. ...

Atto di riassunzione

In favore

del sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv...., presso il cui studio, sito in. ..., alla via..., n. ... è elettivamente domiciliato.

PREMESSO

– che dinanzi al T.A.R.... è stato proposto ricorso **R.G. n. ...**

DA

...

– ricorrente –

CONTRO

...

– resistente –

E NEI CONFRONTI DI

...

– controinteressato –

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento emesso da..., in data... e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti:

...

– che, proposto ricorso per regolamento di competenza, il Consiglio di Stato in S.G., con sentenza comunicata in data..., ha dichiarato la competenza di codesto T.A.R. di ...;

(Ovvero, nel caso di riassunzione a seguito dell'ordinanza pronunciata dal giudice dichiaratosi incompetente);

- che il T.A.R. originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza e indicato quale Giudice competente codesto T.A.R. di ...;
- che è interesse della parte istante riassumere tale giudizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

con il presente atto riassume il processo e riproponendo ...:

...

Si allega:

1) separata istanza di fissazione di udienza.

... lì...

Avv....

RELATA DI NOTIFICA

L'anno..., addì... del mese di..., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di..., a istanza come in atti, ho notificato l'antescritto ricorso al sig...., quale eventuale controinteressato, residente in. ..., alla via..., n., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di.....

... lì...

L'Ufficiale giudiziario...

2.10. Istanza al Presidente del T.A.R. con la quale si eccepisce che la decisione del ricorso spetta al T.A.R. del capoluogo

Al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale...

Per... – Sez....

Istanza di trasmissione del ricorso al T.A.R. del... sede di...

In favore

del sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv...., presso il cui studio, sito in. ..., alla via..., n. è elettivamente domiciliato.

PREMESSO

– che dinanzi a codesto T.A.R. di..., è stato instaurato il processo **R.G. n. ...**, con ricorso proposto

DA

il sig...., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente

ricorso, dall'avv...., presso il cui studio, sito in. ..., alla via..., n. ... è elettivamente domiciliato

– ricorrente –

CONTRO

...

– resistente –

E NEI CONFRONTI DI

...

– controinteressato –

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento emesso da..., in data... e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti:

...

– che il ricorso deve essere deciso dalla sede di..., per i seguenti motivi:...

Tutto ciò premesso, il sig. ..., come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che il Presidente del T.A.R. voglia con ordinanza disporre la assegnazione del ricorso alla sede di... del T.A.R. adito, ordinando la trasmissione degli atti.

... lì...

Avv....

2.11. Atto di costituzione nel giudizio presso il T.A.R. del capoluogo

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

Per ... – Sez. ...

Atto di costituzione

In favore

dell'... (d'ora in poi ...), in persona dell'Amministratore unico *p.t.*, con sede legale in ..., alla via ..., n. ... (P.IVA ...), rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, sottoscritto dal Responsabile dell'Area Affari Legali dell'..., Avv. ..., giusta procura per atto del Notaio ..., repertorio n. ..., raccolta n. ... del ..., anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ... (c.f. ...) e ... (c.f. ...) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo in ..., alla via ..., n. ... (tel./fax: ... – p.e.c. ..., ...),

– resistente –

CONTRO

la ..., rappresentata e difesa dall'avv. ...,

– ricorrente –

nel giudizio introdotto con ricorso rubricato al **R.G. n. .../....**

* * *

Si costituisce in giudizio l'... al fine di ribadire l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e della connessa domanda cautelare promossi dalla...

Gli atti e i provvedimenti gravati risultano, infatti, con ogni evidenza, legittimi in quanto adottati in piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti l'iscrizione delle imprese all'albo dei fornitori di ...

Quest'ultima, pertanto, come in epigrafe rappresentata e difesa, richiamando le deduzioni difensive esposte nella memoria depositata al T.A.R. di ... in data ... con l'annessa produzione documentale, che qui si abbia interamente confermata e trascritta, in vista della Camera di consiglio fissata per il ...,

CHIEDE

che il ricorso e l'annessa istanza di misura cautelare vengano dichiarati inammissibili e infondati e, per l'effetto, siano respinti, con vittoria di spese, diritti e onorari in favore di essa resistente.

... lì...

Avv....

Avv....

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

1. Regolamento preventivo di giurisdizione

In materia di regolamento preventivo di giurisdizione, l'art. 10 c.p.a. ammette il ricorso per regolamento di giurisdizione, applicando la disciplina di cui all'art. 367 c.p.c..

È stato recentemente affermato che la parte che abbia proposto **ricorso straordinario al Capo dello Stato** allegando, come indefettibile presupposto, la **giurisdizione del giudice amministrativo**, senza che la parte intimata abbia esercitato l'opposizione *ex art. 48 c.p.a.*, nè abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo il regolamento preventivo di giurisdizione, **non può proporre ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost., comma 8, e art. 362 c.p.c.*** avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito – o esplicito – presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente (Cass. Civ., Sez. Un. 14 maggio 2014, n. 10414).

Risolvendo una particolare fattispecie, è stato ancora osservato come la pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'**istanza incidentale di sospensione** del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende **inammissibile** il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata **delibata la questione di giurisdizione** (Cass. Civ., Sez. Un., 14 gennaio 2014, n. 584).

In linea generale, si è altresì rilevato che il **ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione** è **inammissibile**, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far **dubitare della giurisdizione del giudice adito** e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione: nella specie, la ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle controparti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, da essa adito per il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, in forza del principio del cd. "**scorrimento**" della graduatoria approvata all'esito di precedente concorso interno, aveva giustificato il proposto regolamento **ex art. 41 c.p.c.** con i **dubbi** sulla propria giurisdizione **espressi verbalmente dal Presidente** del Tribunale amministrativo regionale precedente, nel corso dell'**udienza camerale** (Cass. Civ., Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27990; v., anche, *Idem*, 25 ottobre 2013, n. 24155).

Lo stabilire se una controversia appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli **arbitri rituali**, ovvero a quella del giudice amministrativo, contabile oppure a quella di un arbitrato estero, configura una questione di giurisdizione, con la conseguenza che è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione; pertanto, in presenza di valido **compromesso per arbitrato estero**, va dichiarato il difetto di giurisdizione del **giudice italiano** (Cass. Civ., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153).

È stato ancora osservato che è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione avverso l'**ordinanza collegiale** che abbia solo "**delibato**" **sulla giurisdizione del G.A.** (nella specie nell'ordinanza si esprime un giudizio di probabilità, rilevando che la causa "pare rientrare" nella sfera di cognizione del giudice anzidetto), **non** avendo essa valore di sentenza suscettibile di passare in **giudicato** (Cass. Civ., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4218).

Mentre, com'è intuibile, è stato ritenuto **inammissibile** il regolamento di giurisdizione quando **non è in causa una pubblica amministrazione** nè si contesta all'impresa concessionaria la sua veste, ma solo le **modalità di esercizio del potere** esterno in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare gli aspetti di pubblico interesse e disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa

l'**estraneità della p.a. al giudizio**, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 141; in arg., cfr. *Idem*, 22 giugno 2011, n. 13639).

Si è ancora affermato come la decisione del **ricorso straordinario** è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sicché deve **necessariamente esserci** il sindacato ultimo delle **Sezioni unite**, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione *ex art.* 111 Cost., comma 8, in quanto riferibile in un **unico grado**, per il contenuto recato nella decisione stessa, al **Consiglio di Stato** (Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2012, n. 23464).

È stato oggetto di specifica pronuncia anche il principio per cui il *dictum* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per il regolamento preventivo della giurisdizione, costituisce **giudicato con efficacia vincolante** nel processo nel corso del quale tale statuizione è stata domandata; di conseguenza, ove sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, il giudizio pendente dinanzi a lui si è **ormai esaurito** e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1698).

Poiché sia l'art. 11, comma 2 c.p.a. che l'art. 59, comma 2 della L. 18 giugno 2009 n. 69 recano la medesima prescrizione quanto al termine di **riassunzione del ricorso** dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, che non è rimesso alla autonoma determinazione del giudice, ma fissato legislativamente, deve ritenersi illegittima la statuizione della sentenza appellata che ha assegnato il **termine** per la riassunzione **dalla comunicazione della sentenza**, e non dal passaggio in giudicato della medesima (Cons. Stato, Sez. III, 8 agosto 2012, n. 4534).

Si configura una questione di giurisdizione sottoposta alla regolazione delle Sezioni Unite della Cassazione non soltanto quando il giudice adito ritenga che la causa debba essere decisa da una diversa autorità giudiziaria, o appartenga a quelle riservate all'amministrazione, ma anche quando **non esamina la richiesta di tutela** che gli viene presentata nell'ambito della sua giurisdizione, poiché le norme sulla giurisdizione, attraverso un'**interpretazione costituzionalmente orientata**, vanno intese non solo come limite dei poteri del giudice nei confronti dell'amministrazione o di altri giudici, ma come strumento per una **più appropriata tutela delle parti** (Cass. Civ., Sez. Un., 21 giugno 2012, 10294).

Si è inoltre affermato che, ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio da parte del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è tempestivamente riproposto a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il **Consiglio di Stato**, in sede di appello, è **legittimato a sollevare d'ufficio il conflitto**, dinanzi alle Sezioni Unite, a condizione che il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione non sia ormai precluso, come nel caso in cui la

questione di giurisdizione non sia stata esaminata dal T.A.R. in primo grado, salvo che tale giudizio si sia chiuso in base all'esame di questioni attinenti all'ordine del processo e, quindi, **logicamente pregiudiziali** rispetto alla stessa questione di giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Un., 13 aprile 2012, n. 5873)

E ancora che, nel processo davanti al giudice "*ad quem*", le parti non possono contestare la giurisdizione in via di eccezione, potendo invece impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione con gli ordinari rimedi previsti per l'impugnazione delle sentenze. Nel giudizio riassunto è precluso il regolamento preventivo di giurisdizione; il **giudice "*ad quem*"** può contestare la propria giurisdizione sollevando, d'ufficio, **conflitto negativo di giurisdizione** davanti alla Corte di Cassazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 24).

Il regolamento preventivo di giurisdizione è **ammissibile**, relativamente alle controversie tra **privati**, allorché uno di questi assuma di avere agito quale **longa manus dell'amministrazione pubblica**: nella specie, ha osservato la S.C., pur se non è parte del giudizio possessorio una p.a., i resistenti hanno eccepito che quello da esso posto in essere non è un comportamento materiale, privo di riferimento in un provvedimento amministrativo ma un **comportamento attuativo di una convenzione di lottizzazione**, integrante una modalità alternativa di gestione del territorio, espressione comunque di poteri autoritativi. Ne deriva – ha concluso la Corte – che, stante la necessità di accertare l'esistenza del dedotto rapporto tra atti amministrativi asseritamente implicanti l'acquisizione delle aree della parte ricorrente e il comportamento acquisitivo di dette aree, in relazione al quale è stata proposta l'azione di reintegrazione, il proposto regolamento, ancorché relativo a controversia tra privati, deve ritenersi ammissibile (Cass. Civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579).

Del resto, la Suprema Corte ha anche rilevato che, ove il tribunale amministrativo regionale abbia declinato la propria giurisdizione e tale pronuncia sia stata riformata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato il quale, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice, abbia rimesso le parti davanti al T.A.R., nel **giudizio riassunto** davanti a quest'ultimo **non è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione**, atteso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento medesimo (Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14960).

Si è ancora ritenuto **ammissibile** il regolamento preventivo altresì in un **giudizio** che si svolga **tra privati**, quando la definizione della controversia intorno alla **natura pubblica o privata di un soggetto**, che ne sia parte, si configura come **presupposto indispensabile** per decidere sulla **giurisdizione** del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il

problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo (Cass. Civ., Sez. Un., 8 marzo 2011, n. 5407).

Inoltre, in relazione alle misure interinali eventualmente adottate, è stato precisato che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione **non è preclusa** dalla circostanza che **il giudice adito per il merito** abbia provveduto su una richiesta di **provvedimento cautelare**, pur se, ai fini della pronuncia, abbia **risolto** in senso affermativo o negativo una **questione attinente alla giurisdizione**, ovvero sia intervenuta **pronuncia sul reclamo** avverso il provvedimento cautelare.

Il **provvedimento** reso sull'istanza **cautelare**, infatti, **non costituisce sentenza** e la **pronuncia sul reclamo** mantiene il carattere di **provvisorietà** proprio del provvedimento cautelare (Cass. Civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3167).

Al contrario, è **inammissibile** la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione **avverso l'ordinanza** con la quale il T.A.R., in composizione collegiale, decida sull'**opposizione contro il decreto presidenziale d'improcedibilità**, trattandosi di un provvedimento che, sia nell'ipotesi del rigetto che in quella dell'accoglimento, è espressione della "**potestas iudicandi**", in grado di passare in giudicato se non impugnato con l'appello davanti al Consiglio di Stato (Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 396).

2. *Translatio iudicii* (art. 11 c.p.a.)

L'art. 11 c.p.a., disciplinante l'istituto della *translatio iudicii* nel processo amministrativo, consente, in caso di pronuncia di **difetto di giurisdizione** del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, di **riassumere la causa nel termine di tre mesi** dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 23 aprile 2014, n. 1064; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 1156; analogamente, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 16 dicembre 2013, n. 407).

In particolar modo si è precisato che alla dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito segue – alla luce degli arresti della **Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2007)** e della **Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 4109/2007)**, in tema di *traslatio iudicii*, e della disciplina positiva introdotta dall'**art. 59, L. 18 giugno 2009, n. 69** (le cui proposizioni normative sono state ora recepite dall'art. 11 c.p.a.) – il rinvio della causa al giudice ordinario, con **salvezza degli effetti sostanziali e processuali** della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 gennaio 2014, n. 249; in questi termini anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 10 dicembre 2013 n. 640; Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6041).